

BOZZA

Articolo 1 **(Oggetto e definizione)**

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza definita ai sensi della normativa vigente, subordinatamente alla disponibilità di posti nel periodo di riferimento, ovvero all'esaurimento, nell'ambito di una o più regioni, delle graduatorie di merito di cui all'articolo 8. I posti banditi sono resi indisponibili per le procedure di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 9 potrà provvedere ad accorpate le procedure concorsuali ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 1. Ministero: Ministero dell'istruzione;
 2. USR: ufficio scolastico regionale;
 3. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
 - dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166; DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi; TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 2 **(Requisiti di ammissione)**

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli

BOZZA

appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

2. I titoli di studio di cui all'allegato A sono aggiornati, con decreto del Ministro, a seguito di eventuali innovazioni negli ordinamenti universitari.
3. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.

Articolo 3

(Procedura concorsuale)

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova selettiva scritta di cui all'articolo 4, nella prova orale di cui all'articolo 5 e nella successiva valutazione dei titoli.
 2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica.
 3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
 4. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 5. La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.

Articolo 4

(Prova scritta)

BOZZA

9.

BOZZA

BOZZA

1. candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali
3. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B.
4. I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:
 - Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea n. 5 quesiti;
 - Diritto civile n. 4 quesiti;
 - Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;
 - Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti;
 - Legislazione scolastica n. 8 quesiti;
 - Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;
 - Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione n. 3 quesiti.
5. L'ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.
6. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
7. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
4. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
9. La correzione della prova d'esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le

BOZZA

operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

10. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 5

(Prova orale)

1. candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
 1. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;
 2. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;
 3. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 40 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

Articolo 6

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di

BOZZA

centocinquanta (150) punti, di cui **sessanta** (60) per la prova scritta, **sessanta** (60) per la prova orale e **trenta** (30) per i titoli.

2. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 è assegnato un punteggio massimo di **60 punti**. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno **42/60**.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 5 un punteggio massimo complessivo di **60 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **42 punti**.
4. I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo di **30 punti**.
5. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Articolo 7

(Predisposizione delle prove)

1. La prova di cui all'articolo 4 è predisposta a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione che provvede, altresì, prima dello svolgimento della prova orale, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale.
2. I quesiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettere
 1. e b) sono predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese di cui alla lettera c) da leggere e tradurre.
3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti, predisposti in numero pari rispetto ai soggetti da esaminare aumentati del 30%, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Articolo 8

BOZZA

(Graduatorie di merito)

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione sul profilo di DSGA e restano in vigore per un termine di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.
4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere, nell'ambito della provincia di destinazione, nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.